

**DANNO NON PATRIMONIALE, MORALE,
BIOLOGICO, ESISTENZIALE:
QUESTIONI LINGUISTICHE E SISTEMATICO-CONCETTUALI**

Paolo Donadoni

**DANNO NON PATRIMONIALE,
MORALE, BIOLOGICO, ESISTENZIALE:
QUESTIONI LINGUISTICHE E
SISTEMATICO-CONCETTUALI**

Estratto

Alla stessa sentenza, inoltre, si deve l'emanazione dell'art. 2059 c.c. dal referente dell'ipotesi concreta di reato di cui all'art. 183 c.p., e alla successiva C. cost. ord. 13 gennaio 2005 n. 58 si deve l'emancipazione da una qualsiasi ipotesi di reato (anche astratta) nel caso in cui si tratti di lesioni di diritti di rango costituzionale.

Assunta, quindi, la natura composita (tripartita) del danno non patrimoniale è sorta una questione ermeneutica, originata essenzialmente dal dato testuale di Cass. 15 luglio 2005 n. 15022 e Cass. 4 ottobre 2005 n. 19354.

La terza sezione della Suprema Corte, proseguendo su un percorso già inaugurato dalle prorie precedenti Cass. 31 maggio 2003 n. 8827-41 e Cass. 31 maggio 2003 n. 8828 (5), ha ribadito la predizione per un unico tipo di danno non patrimoniale, questa volta non soltanto scongiurando il ricorso alla vecchia «danno esistenziale», ma specificamente contrastandola: « ai fini dell'art. 2059 c.c.

(1) In Foro n. 2003 I 228.

(2) Che il danno biologico, quale descritto dall'art. 2059 c.c. risulta ex art. 2043 c.c. è stato recentemente ribadito di Cass. per. ord. 13 gennaio 2005 n. 58 (C. cost. ord. 13 gennaio 2005 n. 58). « Questo collaudo è, peraltro, in linea con l'orientamento espresso per affrontare la materia dal Parlamento con l'art. 2059 c.c. quale danno alla salute inteso diversamente dall'art. 2043 c.c. ».

(3) Leggesi, infatti, che « il danno biologico, che risulta già ricompreso quale « danno non patrimoniale » ai fini dell'art. 2059 c.c. ».

(4) In Foro n. 2003 I 228.

(5) In Foro n. 2003 I 228.



Milano • Giuffrè Editore

[2340/180] DANNO NON PATRIMONIALE, MORALE,
BIOLOGICO, ESISTENZIALE:
QUESTIONI LINGUISTICHE E SISTEMATICO-CONCETTUALI

SOMMARIO: 1. Il danno non patrimoniale: riscontro di un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni della Corte di cassazione. — 2. La locuzione « danno esistenziale »: una questione linguistica. — 3. Le locuzioni « danno non patrimoniale », « morale », « biologico », « esistenziale »: una questione sistematico-concettuale.

1. *Il danno non patrimoniale: riscontro di un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni della Corte di cassazione.* — La categoria del c.d. « danno non patrimoniale » si presenta oggi di natura composita. Può infatti considerarsi superata la pregressa tendenza a far coincidere il danno non patrimoniale con il solo danno morale, dato che, quanto meno a seguito di C. cost. 11 luglio 2003 n. 233 (1), il danno morale (soggettivo e transeunte) è una delle tre componenti del danno non patrimoniale, cui debbono aggiungersi il danno biologico (2) e quello ad altri diritti rinvenibili nella Carta costituzionale: « Il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di » altri (3) « interessi di rango costituzionale inerenti alla persona ». Trattasi quindi di una definizione estensiva ma tassativa, volta ad esaurire le subcategorie del danno non patrimoniale nelle tre ipotesi specificamente previste.

Alla stessa sentenza, inoltre, si deve l'emancipazione dell'art. 2059 c.c. dal referente dell'ipotesi concreta di reato di cui all'art. 185 c.p., e alla successiva C. cost., ord. 13 gennaio 2005 n. 58 si deve l'emancipazione da una qualsiasi ipotesi di reato (anche astratta) nel caso in cui si tratti di lesione di diritti di rango costituzionale.

Assunta, quindi, la natura composita (tripartita) del danno non patrimoniale è sorta una questione ermeneutica, originata essenzialmente dal dato testuale di Cass. 15 luglio 2005 n. 15022 e Cass. 4 ottobre 2005 n. 19354.

La terza sezione della Suprema Corte, proseguendo su un percorso già inaugurato dalle proprie precedenti Cass. 31 maggio 2003 n. 8827 (4) e Cass. 31 maggio 2003 n. 8828 (5), ha ribadito la predilizione per un unico tipo di danno non patrimoniale, questa volta non soltanto sconsigliando il ricorso alla locuzione « danno esistenziale », ma specificamente contrastandola: « ai fini dell'art. 2059 c.c.

(1) In *Foro it.*, 2003, 1, 2201.

(2) Che il danno biologico vada risarcito *ex art. 2059 c.c.* anziché *ex art. 2043 c.c.* è stato recentemente ribadito da Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2004 n. 2050 (in *Danno resp.*, 2004, n. 10, p. 966): « Questo collegio [...] ritiene [...] di condividere l'orientamento ricordato per affermare la natura non patrimoniale del danno biologico e la sua collocazione all'interno dell'art. 2059 c.c. quale danno alla salute tutelato direttamente dall'art. 32 cost. ».

(3) Leggasi: « altri » rispetto al diritto alla salute di cui all'art. 32 cost., che risulta già risarcibile quale « danno biologico ».

(4) In *Giur. it.*, 2004, 29.

(5) In *Arch. giur. circ.*, 2003, 1060.

non può farsi riferimento ad una generica categoria di “danno esistenziale” (dagli incerti e non definiti confini), poiché attraverso questa via si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità», e «pertanto il risarcimento del danno non patrimoniale [...] attiene solo alle ipotesi specifiche di valori costituzionalmente garantiti (la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ecc.), ma in questo caso non vi è un generico danno non patrimoniale “esistenziale”, ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale».

È opportuno, secondo tale sezione della Suprema Corte, mantenere una nozione unitaria del « danno non patrimoniale », evitando di operare al suo interno delle distinzioni.

La prima sezione, invece, riferendosi espressamente al « danno esistenziale » come figura « elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di questa Corte », e richiamando il proprio precedente Cass. 7 giugno 2000 n. 7713, riscontra che « il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto ».

Ne derivano due questioni. La prima è linguistica, e riguarda l’appropriatezza dell’uso della locuzione « danno esistenziale ». La seconda, invece, è sistematico-concettuale, e riguarda il rapporto intercorrente tra la locuzione « danno non patrimoniale » e le voci attinenti il « morale », il « biologico » e l’« esistenziale », e quindi la loro natura e classificazione.

2. La locuzione « danno esistenziale »: una questione linguistica. — Oramai superata la questione della funzione precettiva e non programmatica dell’art. 2 cost., con affermazione della rilevanza costituzionale della persona in tutti i suoi aspetti, e non solo sotto i profili psicofisici (danno biologico) ed emozionali (danno morale), si è pervenuti ad un riconoscimento di tutela minima (ossia risarcitoria) ai valori della persona tutelati da norme della Carta costituzionale, alla luce di una lettura — costituzionalmente orientata, per l’appunto — della disciplina di legge — in specie, all’art. 2059 c.c. (6) —, combinando il principio di gerarchia delle fonti con il principio di tipicità del danno non patrimoniale. Le violazioni di valori costituzionali, stante la natura di fonte primaria della Carta costituzionale, integrano violazioni di valori tipici dell’ordinamento giuridico (7).

Quanto alla locuzione « danno esistenziale » (8) par chiaro che essa risulti avversata dalla terza sezione della Suprema Corte, e ciò — parrebbe di capire — essenzialmente per il fatto che talora ne è stato perpetrato un uso distorto, al punto da temere che oramai si tratti di una locuzione compromessa, un contenitore troppo ampio, dai confini vacui, non più gestibile.

(6) L’ermeneutica dell’art. 2059 c.c. è stata rivista secondo « un disegno complessivo di razionalizzazione del sistema della responsabilità civile nell’ambito di un processo che mostra una condivisibile tendenza alla tutela dei valori della persona anche quando i pregiudizi subiti dalla medesima non abbiano risvolti economici ma si risolvano nella lesione dell’integrità fisica e morale, degli interessi riguardanti gli affetti, i rapporti personali e familiari » (Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2004 n. 2050, cit.).

(7) « Così, interpretando l’art. 2059 c.c., si è rimasti nell’ambito della tipicità del danno non patrimoniale, in quanto si è ritenuto che esso sia risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge ordinaria, ma anche nel caso di lesioni di specifici valori costituzionalmente garantiti della persona » (Cass. 15 luglio 2005 n. 15022).

(8) Per un resoconto sul c.d. « danno esistenziale », cfr. l’*Osservatorio del danno esistenziale*, in www.dannoesistenziale.it, con approfondimenti dottrinari e testo per esteso di sentenze di legittimità e merito, e www.personaedanno.it, sito di recente attivazione, con aggiornamenti sugli ultimi sviluppi del dibattito.

Tuttavia è proprio dal dibattito sorto sul danno esistenziale che ha trovato soluzione il ripensamento critico dell'art. 2059 c.c. e della categoria risarcitoria del danno non patrimoniale. Un merito, quindi, e di non poco rilievo, è senz'altro da riconoscersi a detta locuzione e alla riflessione dottrinarina che ne ha accompagnato il percorso.

Peraltro un uso distorto è stato fatto, talvolta, anche della locuzione « danno biologico » (9), prima che la sua definizione venisse istituzionalizzata da un documento legislativo (10), ma non per questo si è avvertita la necessità di rigettarla.

Il che significa, a ben vedere, che talvolta si tratta soltanto di una questione linguistica, definitoria, stipulativa: precisare i contenuti di una locuzione. Ma tale percorso di precisazione non è immediato, richiede tempo, si nutre del dibattito dottrinario e dell'evoluzione giurisprudenziale. Tuttavia, una volta pervenuti ad una definizione stipulativa di una locuzione, e quindi concordato il suo significato, se la stessa dimostra una concreta utilità non v'è motivo per cambiarla.

Ebbene, i tempi paiono maturi, specialmente sulla scorta di C. cost. 11 luglio 2003 n. 233, cit., per precisare i contenuti del « danno esistenziale » quale danno « derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona ».

Se, invece, proprio si dovesse ravvisare (ma non vediamo ragioni forti in tal senso) l'impossibilità di salvare detta locuzione (che, come già detto, qualche rispetto lo merita), si trovi pure una locuzione diversa: la nozione sottesa è infatti oramai definita nei suoi caratteri essenziali, a prescindere dalla locuzione utilizzata per provvedere a una sua rubricazione, come distinta dalle nozioni di « danno biologico » e « morale ».

Si può decidere di assumere la locuzione « danno esistenziale », ovvero quella « danno pinco pallino », o che altro, ma se si chiarisce preliminarmente che con tale locuzione si intende indicare il danno « derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona » il risultato non cambia. Assumere una determinata locuzione e attribuirvi un determinato significato in un contesto linguistico specialistico è solo questione di stabilire una convenzione tra gli addetti ai lavori.

Certo, molti termini hanno anche un significato comune, per cui risulta preferibile l'uso di termini già di per sé stessi il più possibile coerenti con il significato che gli si intende attribuire in ambito specialistico, ma a dire il vero il termine « esistenziale » non ci pare così lontano da contenuti che riguardino « interessi di rango costituzionale inerenti alla persona », alla sua vita, alle attività attraverso cui esplica la sua personalità.

Con riferimento al dato testuale della pronuncia della Corte costituzionale si può precisare che gli « interessi di rango costituzionale inerenti alla persona » non possono venire circoscritti né ai soli « diritti inviolabili » (art. 2 cost.) né ai soli « diritti della personalità », bensì coincidono con tutti i diritti della persona che trovino un referente nella Carta costituzionale.

Infine, occorre rilevare la sussistenza del danno non patrimoniale esplicita-

(9) Cfr. Trib. Treviso 5 maggio 1992 (in *Resp. civ. prev.*, 1992, 441; in *Arch. giur. circ.*, 1992, 669); Pret. L'Aquila 10 maggio 1991 (in *Foro it.*, 1993, I, 317); Trib. Milano 1° febbraio 1993 (*ivi*, 1994, I, 1961; in *Resp. civ. prev.*, 1993, 1016); Trib. Milano 2 settembre 1993 (in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 886), che hanno accolto pretese risarcitorie a titolo di danno biologico pur in carenza di un concreto accertamento di lesioni psicosfiche.

(10) Art. 5 l. 5 marzo 2001 n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), in *G.U.* 20 marzo 2001 n. 66.

mente tipizzato dalla disciplina di legge (anche se non necessariamente riguardante la lesione di diritti di rango costituzionale), come è accaduto per vari tipi di illeciti civili (11). Deve ritenersi che rientrino anch'essi nella nozione di « danno esistenziale », oppure occorre individuare una nuova dicitura? Anche in questo caso si tratta di concordare una convenzione.

Ci pare che, trattandosi in ogni caso di danni lesivi dei diritti della persona (denominatore comune), si potrebbe utilizzare una locuzione unica sia per indicare il pregiudizio arrecato a diritti di rango costituzionale inerenti alla persona sia per indicare il pregiudizio di suoi diritti per cui la legge preveda espressamente una tutela risarcitoria di carattere non patrimoniale.

Infatti, il dato testuale dell'art. 2059 c.c., che ragiona in termini di « previsione di legge », viene attualmente ritenuto in grado di ricomprendere sia diritti tipizzati esplicitamente dalla disciplina legislativa sia diritti ricavabili implicitamente dalla Carta costituzionale. Questo doppio grado di tipicità delle fonti del diritto (tipicità implicita di rango primario ed esplicita di rango secondario) pare costituire il fondamento della risarcibilità del danno non patrimoniale.

3. Le locuzioni « danno non patrimoniale », « morale », « biologico », « esistenziale »: una questione sistematico-concettuale. — Una seconda questione riguarda i rapporti intercorrenti tra la categoria del « danno non patrimoniale » e le tre voci « morale », « biologico » ed « esistenziale ».

Si tratta di diversi profili del danno non patrimoniale (tipi di lesione), ovvero di autonome figure di danno non patrimoniale (tipi di danno)? Hanno un ruolo solo descrittivo delle lesioni per orientare la quantificazione del danno non patrimoniale ovvero sono subcategorie giuridico-sistematiche di danno non patrimoniale?

Ci pare che detto interrogativo, che — quanto meno a seguito del precitato contrasto giurisprudenziale tra la prima e la terza sezione della Suprema Corte — si rinviene in varia dottrina, assuma un certo rilievo esclusivamente sotto profilo teorico, ma quasi nessun rilievo abbia invece sotto profilo pratico.

Nella logica processuale, infatti, atteso che se la parte interessata domanda ristoro del danno non patrimoniale, ovvero se domanda ristoro del danno morale + biologico + esistenziale a titolo di danno non patrimoniale, in ogni caso la correttezza della domanda giudiziale è equivalente, e che il problema degli adempimenti probatori non muta, il dibattito volto ad operare una precisazione sistematica pare francamente specioso.

Peraltro, anche se il danno non patrimoniale costituisse una categoria unica, e le lesioni di carattere morale, biologico ed esistenziale fossero solo ed esclusivamente profili diversi (diverse sfaccettature) di un unico danno, in ogni caso interessato non potrebbe sottrarsi dall'onere di provare detti profili, e lo stesso giudice nella parte motiva della sentenza dovrebbe specificare (e ciò con riferimento ai vari profili morale, biologico ed esistenziale) il perché dell'accoglimento totale o parziale della domanda, ovvero del suo totale o parziale rigetto.

Parimenti, se il morale, il biologico e l'esistenziale fossero veri e propri tipi di

(11) Quanto alle previsioni legislative di risarcimento del danno non patrimoniale, cfr.: art. 2 l. 13 aprile 1988 n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati); art. 29 comma 9, l. 31 dicembre 1996 n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali); art. 44, comma 7, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile).

danno, appartenerebbero comunque alla categoria del danno non patrimoniale, per cui la domanda della parte che chiedesse al giudice il ristoro del danno non patrimoniale *ex art. 2059 c.c.* dovrebbe (*recte*: non potrebbe che) ritenersi comprensiva di tutti i tre danni predetti, salvi — anche in questa ipotesi — gli oneri probatori a carico della parte per dimostrare la fondatezza di tali tipi di danno e, di seguito, gli oneri del giudice nel motivare sul punto la sentenza.

Se nella logica pratica la distinzione risulta dunque poco rilevante, sotto profilo squisitamente teorico-sistematico, invece, il dibattito potrebbe — *prima facie* — mantenere una sua ragion d'essere.

A tal riguardo, vorrei tuttavia ricorrere a una similitudine matematica. Consideriamo che il morale, il biologico e l'esistenziale siano dei numeri, e attribuiamo a ognuno il valore di un'unità. Dalla loro somma si ottiene il danno non patrimoniale che, pertanto, è uguale a tre unità. Sotto profilo concreto, infatti, tali voci (qualunque ne sia la natura, di tipi di danno ovvero di tipi di lesione) sono comunque addendi dell'addizione risarcitoria.

Pertanto, sia che consideriamo il morale, il biologico e l'esistenziale come singole unità, sia che li consideriamo come componenti del danno non patrimoniale, il risultato non cambia. Essi, infatti, possono avere al contempo valore di unità e valore di componenti del numero tre.

Parimenti ci pare che, tornando sul piano giuridico, sia che essi vengano considerati tipi di danno (non patrimoniale), sia che vengano invece considerati tipi di lesione (non patrimoniale), in entrambi i casi restano addendi (in quanto danni, ovvero in quanto lesioni che cagionano danno) dell'addizione risarcitoria per il calcolo del complessivo danno non patrimoniale.

Comunque, dovendo propendere per una tesi ricostruttiva, ci pare sussistano ragioni logiche e testuali per sostenere che il rapporto intercorrente tra la categoria del danno non patrimoniale e le voci morale, biologico, esistenziale, sia di *genus ad speciem*. C. cost. 11 luglio 2003 n. 233, cit. utilizza la nomenclatura tripartita « danno morale », « danno biologico » e « danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona ». Non si tratta quindi della sola « lesione », ma anche del « danno derivante dalla lesione ». Parimenti recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 4 maggio 2005 n. 19354, cit.) parla esplicitamente di « danno esistenziale » come « categoria di danno ».

D'altronde dalla lesione dell'emozionalità (c.d. « patema d'animo » o « *pretium doloris* ») della persona deriva un suo danno morale soggettivo (di carattere non patrimoniale), dalla lesione dell'integrità psicofisica della persona deriva un suo danno biologico (di carattere non patrimoniale), dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale della persona deriva un suo danno esistenziale (di carattere non patrimoniale). Non vediamo quindi ragioni forti per non parlare in termini di lesioni che cagionano danni morali, biologici ed esistenziali come *speciem* del *genus* danno non patrimoniale.

Trattandosi comunque dell'ambito giuridico, e non teologico, ci parrebbe fuori luogo ricadere nel mistero della trinità: il danno non patrimoniale è uno o trino? Certi interrogativi, almeno in diritto, riteniamo non portino molto lontano.

PAOLO DONADONI